

“Visto” con dubbi in caso di IVA di gruppo

Applicabili le semplificazioni in tema di garanzia introdotte dal DLgs. 175/2014, ma dal punto di vista operativo alcuni aspetti non sono chiari

/ **Simonetta LA GRUTTA e Elena SPAGNOL**

Le società che partecipano alla procedura dell'[IVA di gruppo](#) devono ricordarsi che la compensazione dei crediti e dei debiti IVA deve essere garantita entro domani, 30 settembre.

Come anche evidenziato dalle istruzioni alla dichiarazione IVA (§3.4.1), la società controllante deve presentare al competente Agente della riscossione (a favore dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza):

- le garanzie prestate dalle **single società** partecipanti alla **liquidazione** di gruppo per i rispettivi crediti compensati;

- la garanzia prestata dalla **controllante** per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

Secondo l'[art. 6](#) del DM 13 dicembre 79, infatti, “per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'[art. 38-bis](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui **credito** sia stato **estinto**, per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale”.

La *ratio* della norma risiede nel fatto che, applicando la procedura dell'IVA di gruppo, si ha una sorta di **rimborso “iperaccelerato”** nel quale l'Erario non controlla preventivamente l'effettiva esistenza dei crediti, motivo per cui, al fine di tutelare le ragioni erariali, è prevista la garanzia dei crediti.

L'importo effettivamente compensato dovrà essere desunto dalla attestazione che l'ente o la società controllante è tenuta a rilasciare, alla fine dell'anno, ad ogni società del gruppo e deve corrispondere a quello indicato dalla controllante medesima, per ciascuna società, nel **campo 7** del **quadro VS**.

Ciò premesso, si evidenzia che l'[art. 38-bis](#) del DPR 633/72 è stato riformulato dall'[art. 13](#) del DLgs. 175/2014 (c.d. “decreto semplificazioni”), al fine di ridurre gli adempimenti per l'accesso al rimborso dei crediti IVA annuali e trimestrali e, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2015 n. [35](#), le semplificazioni previste per i rimborsi IVA in tema di garanzie di cui al nuovo comma 3 dell'[art. 38-bis](#) del DPR 633/72 si rendono applicabili anche nel caso di **crediti compensati** nella procedura dell'IVA di gruppo in forza del rinvio al predetto articolo operato dall'[art. 6](#) comma 3 del DM 13 dicembre 79.

Pertanto, è possibile, per la società che ha ceduto il credito, ricorrere alla procedura del rilascio del [visto di conformità](#) (o della sottoscrizione alternativa) e predisporre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente. In tal modo **non** è più dovuta la presentazione delle **garanzie**.

La presenza del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è segnalata dalla controllante con la compilazione del **campo 8** dello specifico rigo del quadro VS nel prospetto riepilogativo del gruppo modello 26/PR/2016.

Appare però opportuno evidenziare che, sotto il profilo operativo, non è chiaro come debba essere presentata la **“dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”**. L'[art. 38-bis](#) del DPR 633/72, con riferimento ai rimborsi, stabilisce, infatti, che essa è allegata alla dichiarazione IVA, e la circ. n. [32/2014](#), richiamata anche dalle istruzioni al quadro VX, ha specificato che tale attestazione è resa mediante la sottoscrizione dell'apposito riquadro “attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi” inserito in corrispondenza del rigo VX4 “Importo di cui si chiede il rimborso”.

Inoltre, la dichiarazione di atto di notorietà, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la relativa copia del documento d'identità devono essere **ricevute e conservate** da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Se tale procedura è chiara e gestibile in caso di rimborso dell'IVA, più complesso è adattarla al caso di compensazioni nell'ambito della procedura dell'IVA di gruppo, in quanto per le compensazioni dell'IVA non è richiesta la compilazione del rigo **VX4**. In mancanza di chiarimenti, è ipotizzabile che si possa compilare **in ogni caso** il prospetto in commento nel rigo VX4 (il fatto che il campo 1 non sia compilato non dovrebbe, quest'anno, dare errore bloccante all'invio) e contemporaneamente presentare la dichiarazione sostitutiva all'Agente di riscossione e all'Agenzia delle Entrate, presentazione che si ritiene possa avvenire anche via **PEC**.

Tale *modus operandi*, confermato ufficiosamente da alcuni uffici interpellati sulla questione, permetterebbe di rispettare gli adempimenti dichiarativi e quanto richiesto dalla norma qualora non venisse riconosciuta la compilazione del rigo VX4 per le compensazioni in IVA di gruppo.